L'ECUMENISMO NELLE MARCHE

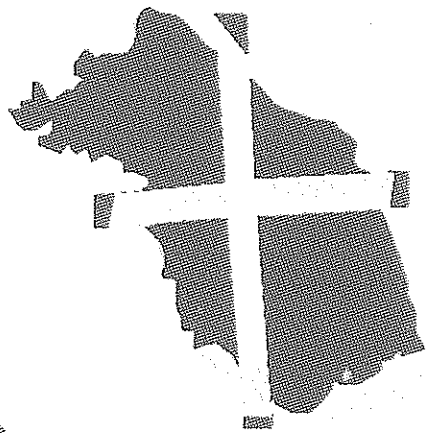

CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DELLE MARCHE

STATUTO E REGOLAMENTO

Premessa

Dopo le fraterne e feconde relazioni sviluppatesi nell'ambito del **Gruppo di Coordinamento delle Chiese Cristiane della regione Marche,** istituito *de facto* nel 1998 per iniziativa di alcuni rappresentanti della Chiesa Cattolica, delle Chiese Evangeliche e della Chiesa Ortodossa di Romania, è nata, sempre più forte e condivisa, l'esigenza, anche da parte di tutti i fratelli che nei dieci anni di cammino si sono aggiunti a tale esperienza di ecumenismo di popolo, di dare:

- una "veste" più formale a tale unione di cristiani per la reciproca conoscenza, collaborazione ed edificazione spirituale;
- un vincolo più forte, nella verità e nella carità, per tutti i componenti, capace di una più incisiva rappresentatività *ad extra* per la piena e visibile unità di tutti i credenti in Cristo;
- un' origine e un *modus operandi* collegiali **alle** scelte e **alle** iniziative **comuni**
- uno strumento di cooperazione né burocratico, né dirigistico, ma finalizzato, nella sostanza e nello stile, ad un'azione pastorale di carattere ecumenico.

A tal fine si è pensato di costituire **il Consiglio delle Chiese della regione Marche**, aperto a tutti i fratelli cristiani che vogliono, insieme nella diversità, testimoniare e confessare il Cristo crocifisso e risorto, unico e comune Signore e il Suo Vangelo di giustizia, speranza e salvezza per l'intera umanità, in un mondo e in un tempo di grandi domande e sfide culturali, morali e spirituali.

Aderiscono le seguenti Chiese:

Chiesa Cattolica delle Marche

Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Costantinopoli

Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Bucarest

Chiesa Anglicana

Chiesa Avventista del settimo giorno

Chiesa Evangelica Valdese

Chiesa Battista U.C.E.B.I

Chiesa Evangelica Apostolica in Italia

Chiesa Evangelica Missione pieno Vangelo Marche

Chiesa Evangelica Metodista

Statuto

Art. 1

Il Consiglio delle Chiese Cristiane delle Marche è una unione di Chiese e Comunità che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore secondo le Sacre Scritture e le rispettive Tradizioni e Discipline, cercando di adempiere alla comune vocazione alla gloria di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Art. 2

Il Consiglio ha sede in Ancona. Esso è costituito dalle Chiese che sottoscrivono il presente Statuto. Eventuali nuove adesioni sono deliberate dall'Assemblea del Consiglio, secondo le modalità indicate all'art.10.

Art. 3

Il Consiglio si propone le seguenti finalità:

a) testimoniare insieme il Vangelo di Gesù Cristo;
b) coltivare nelle Chiese una mentalità e una prassi ecumeniche;
c) favorire la corretta e reciproca conoscenza delle Chiese;
d) studiare e sostenere insieme attività ecumeniche;
e) diffondere l'informazione sulle attività del movimento ecumenico;
f) cercare risposte comuni ai problemi religiosi ed etici che interpellano la fede cristiana;
g) proporre orientamenti e iniziative di pastorale ecumenica;
h) discutere e affrontare con *parresia* evangelica e carità fraterna eventuali problematiche tra le Chiese;
i) prestare attenzione alla correttezza dei fatti e delle notizie relative alle Chiese nei diversi mezzi di informazione e comunicazione sociale.

ART. 4

Tutte le Chiese, presenti per delegazioni, hanno nel Consiglio posizione paritetica ed esprimono ciascuna un solo voto all'interno dell'Assemblea. Esse comunicano ogni due anni i componenti delle proprie delegazioni ed il rispettivo portavoce.

Ogni delegazione può essere composta da 1 a 5 membri

ART. 5

Il Consiglio delle Chiese si riunisce in Assemblea ed è coordinato dal Comitato di presidenza. Ciascun membro delle delegazioni ha in Assemblea voce consultiva.

ART. 6

L'Assemblea è costituita dalle delegazioni delle Chiese aderenti.
Essa:

- delibera in merito all'attuazione delle finalità del Consiglio;
- valuta proposte di iniziative ed attività comuni;
- fissa temi di riflessione comune;
- autorizza partecipazioni del Consiglio a manifestazioni esterne.

L'Assemblea elegge, al suo interno, un Presidente ed un Comitato di presidenza; è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 delle delegazioni delle Chiese aderenti.

L'Assemblea delibera all'unanimità, nei seguenti casi:

1. modifiche del presente Statuto;
2. richiesta di adesione di nuove Chiese come membri del Consiglio Regionale;
3. pubblicazione di documenti ufficiali riguardanti temi particolarmente delicati in materia di etica e di teologia, fatta a nome del Consiglio.

Eventuali questioni procedurali e **organizzative** sono, invece, decise a maggioranza. Il voto è espresso in modo palese, fatta eccezione per le elezioni di persone.

L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può operare attraverso Commissioni da essa costituite e formate dai membri delle diverse delegazioni. Può autorizzare, all'unanimità, la partecipazione ai propri lavori di osservatori e consulenti.

ART. 7
(cfr. Art. 1 Regolamento di attuazione)

Il Comitato di presidenza opera collegialmente e si compone di quattro membri appartenenti a Confessioni diverse, con le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. I membri del Comitato restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Il Comitato:
- porta ad esecuzione le decisioni assunte dall'Assemblea;
- coordina le iniziative delle Commissioni;
- rappresenta il Consiglio nelle sedi istituzionali;
- garantisce il rispetto dello Statuto.

ART. 8
(cfr. Art. 2 Regolamento di attuazione)

Le Commissioni sono l'organo operativo del Consiglio.

Esse:
- danno pratica attuazione alle finalità del Consiglio delle Chiese, ai programmi annuali e alle iniziative indicate e richieste dall'Assemblea;
- in collegamento con il Comitato di Presidenza, si danno metodi e tempi di lavoro ed agiscono nell'organizzazione di incontri e/o manifestazioni.

Art. 9

Il Consiglio si sostiene con il contributo ordinario delle Chiese aderenti fissato a maggioranza dall'assemblea. Può ricevere offerte e sussidi straordinari finalizzati al sostegno delle proprie attività ecumeniche.

Art. 10

Le Chiese che intendano aderire al Consiglio devono inoltrare al Comitato di Presidenza apposita domanda firmata dal proprio legale rappresentante, indicante nome ufficiale, sede pubblica e riconosciuta, nonché dichiarazione di accettazione dello Statuto. Verificata la documentazione il Comitato di Presidenza sottopone la domanda all'Assemblea del Consiglio che delibera all'unanimità.

Art. 11

Le variazioni al presente Statuto sono deliberate all'unanimità dall'Assemblea, previo assenso formale ricevuto dalle Chiese aderenti al Consiglio.

Norma finale

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione formale delle Chiese componenti il Consiglio.

Regolamento

Art. 1. Comitato di Presidenza
(Cfr. art. 7 Statuto)

I membri del Comitato di Presidenza (CdP) sono eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 6 dello Statuto. Essi agiscono a servizio e in rappresentanza dell'intero Consiglio e non delle singole Chiese di appartenenza.
Il Cdp opera collegialmente ed attua le deliberazioni assunte dall'Assemblea.
Le elezioni di tale organismo hanno luogo, a cadenza biennale, nel mese di giugno, durante la prima riunione dell'Assemblea dopo la festa di Pentecoste.

Le competenze dei membri del CdP sono le seguenti:

a) *Il Presidente:*
- convoca e presiede i lavori dell'Assemblea;
- rappresenta il Consiglio di fronte alle istituzioni civili ed ecclesiali e ne è il portavoce;
- firma la documentazione e corrispondenza ufficiale.

b) *Il Vicepresidente:*
- esercita le competenze del Presidente in sua assenza;
- ha funzione di collegamento tra il CdP e le Commissioni del Consiglio.

c) *Il Segretario:*
- redige il verbale dell'Assemblea ed introduce gli eventuali emendamenti per la sua approvazione;

- cura il disbrigo della corrispondenza assieme al Presidente;
- tiene i rapporti con i vari membri del Consiglio.

d) *Il Tesoriere:*
- cura la contabilità;
- tiene i rapporti con gli Istituti di credito;
- promuove il reperimento di offerte e sussidi straordinari finalizzati al sostegno delle iniziative ed attività ecumeniche e ne propone l'accettazione al CdP.

Art. 2 Commissioni
(Cfr. art. 8 Statuto)

Nel Consiglio delle Chiese Cristiane delle Marche operano, su mandato dell'Assemblea, quattro Commissioni con competenze propositive ed operative.
Ogni membro può far parte al massimo di due Commissioni.
Ogni Commissione individua al proprio interno un moderatore.

Tali organismi possono avvalersi, se necessario, di esperti convocati dal moderatore.
Le competenze delle Commissioni sono le seguenti:

a) *Commissione teologico- pastorale- culturale:*
- esamina e propone all'Assemblea orientamenti ed iniziative a carattere teologico, pastorale e culturale;
- organizza incontri a carattere ecumenico-culturale;
- esamina e propone soluzioni per le eventuali situazioni di incomprensioni e divergenze tra le Chiese membro.

b) *Commissione liturgica:*
- cura e coordina la preparazione delle celebrazioni ecumeniche con particolare attenzione alle diverse sensibilità, discipline e tradizioni.

c) *Commissione informazione e comunicazione:*

- prepara e propone materiali per la migliore conoscenza delle Chiese membro;
- propone ai mezzi di comunicazione sociale notizie su avvenimenti della vita delle Chiese e dell'Ecumenismo;
- segnala alle Chiese del Consiglio eventuali pubblicazioni o notizie inesatte sulla loro fede e vita e collabora con esse per le opportune rettifiche e la diffusione di una corretta informazione al riguardo.

d) *Commissione pace, giustizia e salvaguardia del creato:*

- propone e organizza incontri per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato condividendo le diverse sensibilità dottrinali, etiche e sociali al riguardo;
- raccoglie e studia materiali di approfondimento o di diffusione riguardanti il rapporto tra testimonianza di fede ed impegno sociale;
- promuove e favorisce tutte le iniziative dirette al rispetto della libertà, della dignità e dei diritti fondamentali della persona umana.

ATTO DI COSTITUZIONE

Il giorno 10 giugno 2011, **presso il Centro Giovanni Paolo II** si sono riuniti i Rappresentati delle seguenti Chiese cristiane delle Marche per apporre la loro firma al presente Statuto e Regolamento del Consiglio delle Chiese cristiane delle Marche.

FIRME

S.E GENNADIOS ZERVOS
Patriarcato di Costantinopoli

S.E EDOARDO MENICHELLI
Chiesa Cattolica delle Marche

PADRE IOAN RADU
Chiesa Ortodossa Romena

PASTORA MARIA BONAFEDE
Moderatora della Tavola Valdese

PASTORE MICHELE ABIUSI
Chiesa Avventista del settimo giorno

REVD. JONATHAN BOARDMAN
Chiesa Anglicana

PASTORE RAFFAELE VOLPE
Chiesa Battista U.C.E.B.I.

PASTORE MARCO SAMMARTINO
Chiesa Ev. Apostolica in Italia (AN)

PASTORE GIUSEPPE MASCARI
Chiesa Ev. Pieno Vangelo Marche

DIACONA ALESSANDRA TROTTA
Chiesa Evangelica Metodista

Loreto, 10 giugno 2011

ATTO DI COSTITUZIONE

Il giorno 10 giugno 2011, **presso il Centro Giovanni Paolo II** si sono riuniti i Rappresentati delle seguenti Chiese cristiane delle Marche per apporre la loro firma al presente Statuto e Regolamento del Consiglio delle Chiese cristiane delle Marche.

FIRME

S.E GENNADIOS ZERVOS
Patriarcato di Costantinopoli

S.E EDOARDO MENICHELLI
Chiesa Cattolica delle Marche

PADRE IOAN RADU
Chiesa Ortodossa Romena

PASTORA MARIA BONAFEDE
Moderatora della Tavola Valdese

PASTORE MICHELE ABIUSI
Chiesa Avventista del settimo giorno

REVD. JONATHAN BOARDMAN
Chiesa Anglicana

PASTORE RAFFAELE VOLPE
Chiesa Battista U.C.E.B.I.

PASTORE MARCO SAMMARTINO
Chiesa Ev. Apostolica in Italia (AN)

PASTORE GIUSEPPE MASCARI
Chiesa Ev. Pieno Vangelo Marche

DIACONA ALESSANDRA TROTTA
Chiesa Evangelica Metodista

Loreto, 10 giugno 2011

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg.to il 31 OTT 2013 n. 6825
serie 3 per € 168,00

per IL DIRETTORE TERRITORIALE

L'INCARICATO
Elisabetta FORINO

"Firma su delega del Direttore Provinciale
(Gabriele Chiacchiaretta)"

26

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE